



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 39 DEL 30/06/2026

OGGETTO:

FESTA GRANGE DI NOLE: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 12.07.2026

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la richiesta di emissione di ordinanza in materia di circolazione stradale pervenuta in data 30/06/2025 correlata alle celebrazioni che si terranno in occasione dei festeggiamenti della Frazione Grange di Nole nel giorno domenica 12 luglio 2026 dalle ore 18:00 alle ore 18:30;

Ritenuto di poter accogliere tale richiesta con le modalità meglio descritte in dispositivo;

Vista la necessità di disciplinare il traffico stradale in occasione della prevista processione religiosa;

Visti gli art. 5 c. 3, e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

ORDINA

Il giorno domenica 12 luglio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 18:30 e comunque fino al termine delle necessità, la sospensione del traffico ordinario lungo il percorso della processione con partenza dalla Cappella di Sant'Antonio (fronte Strada della Chiesa 18) con arrivo alla Chiesa di Grange di Nole in Strada della Chiesa 21.

Dalle suddette limitazioni sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, nonché i veicoli delle eventuali associazioni di volontariato che collaborino all'organizzazione della manifestazione;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Ortalda Marco (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

A carico dell'organizzazione dovranno altresì essere adottate tutte le misure ritenute idonee per garantire la sicurezza dei cittadini che assistono alla celebrazione, in particolar modo per quelli che occupano la sede stradale.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 405 del Codice Penale recante "Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa", chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

* * * * *

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché reso pubblico nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di polizia stradale ai quali compete l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 CDS sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza, dandone opportuna interpretazione in base alle esigenze che interverranno.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Dott. Marco ORTALDA.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Nole, li 30/06/2026

IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
ORTALDA Dott. MARCO